



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA  
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

\* \* \* \* \*

RELAZIONE AL RUP

\* \* \* \* \*

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. RACITI" E DELLA PISTA DI ATLETICA A QUARRATA**

PREMESSO

1. che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 947 in data 03/10/2019 si stabiliva di procedere all'affidamento della gestione dello stadio comunale "F. Raciti" previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, approvando il capitolato speciale d'appalto, e delegando il servizio AGAN allo svolgimento della procedura;
2. che con determinazione n. 961 del 08/10/2019 del Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali si approva l'avviso di manifestazione di interesse per la procedura in oggetto;
3. che veniva stabilito di attivare procedura in modalità telematica previo utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
4. che è stata data pubblicità all'avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, all'Albo Pretorio e su START;
5. che le modalità e le condizioni erano stabilite nel sopraindicato avviso;
6. che la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissata il giorno 30/10/2019 alle ore 10,00.

**QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO**

Si fa presente che le imprese che hanno manifestato interesse alla partecipazione sono 3:

1	usolimpiaasd
2	ASD Olmi
3	Consorzio Leonardo

Il numero di imprese che hanno manifestato l'interesse a partecipare è basso. Si evidenzia altresì quanto segue.

Come è agevole verificare, tra i soggetti che hanno manifestato interesse alla par-



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA  
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

\* \* \* \* \*

RELAZIONE AL RUP

\* \* \* \* \*

tecipazione c'è anche il gestore uscente (ID.2).

La normativa prevede, all'art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti, che nello svolgimento delle procedure negoziate venga rispettato il principio di rotazione: in buona sostanza esso si traduce nell'impossibilità, almeno come regola, che l'appaltatore uscente possa partecipare alla gara successiva. Sul punto la giurisprudenza è già stata chiamata più volte a decidere sulla lettura e applicazione di detto principio.

Si specifica che la procedura di gara messa in piedi dalla sottoscritta ha previsto la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori del settore, pertanto nessuna limitazione particolare è stata posta. L'avviso è stato pubblicato, oltre che su START, all'albo pretorio, sul profilo committente e all'osservatorio regionale: quindi è stata data pubblicità in modo più che adeguato e sufficiente alla procedura di gara, tra l'altro in linea con la Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici (2006/C 179/02). Si sottolinea inoltre che START è impostato in modo tale che una volta pubblicata una certa procedura di gara, viene in automatico inviata una mail a tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse con la quale si informano della pubblicazione di un avviso potenzialmente di loro interesse.

Il principio di rotazione ha come scopo quello di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente in un settore di mercato quale quello degli appalti di importi limitati. Pertanto nessun dubbio che l'invito al gestore uscente è di regola vietato (CDS 2079/2018; CDS 435/2019), salvo diverse e motivate circostanze che la stazione appaltante può prendere in considerazione.

Nel caso di specie riterrei di poter procedere ad invitare, insieme agli altri 2 concorrenti, anche il gestore uscente per le seguenti motivazioni:

- 1) la selezione è stata preceduta da un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori, come è stato già evidenziato. E nessuna restrizione era ivi prevista: la stazione appaltante non si è autovincolata a fare una selezione tra gli operatori, ma ha deciso di invitare tutti i soggetti che avrebbero manifestato interesse alla partecipazione. Di fatto è stata utilizzata una procedura aperta;
- 2) non era previsto nessun requisito speciale: a dimostrazione della massima apertura al mercato;
- 3) l'interesse della stazione appaltante è alla massima partecipazione in modo da poter avere un ventaglio di offerte tra cui operare le valutazioni del caso: come



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA  
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

\* \* \* \* \*

RELAZIONE AL RUP

\* \* \* \* \*

però si evince dall'elenco, solo 3 operatori hanno manifestato interesse. Escludere il gestore uscente significherebbe ridurre ulteriormente un numero già esiguo di offerte;

4) l'attuale gestione è stata affidata in via provvisoria e per un periodo limitato di tempo (6 mesi): nel frattempo si sono svolte alcune attività di manutenzione presso lo stadio.

Quindi tenuto conto dell'interesse della stazione appaltante: a) ad avere un ventaglio di offerte tra cui operare la selezione; b) nessun ostacolo alla partecipazione è stato previsto; c) che il mercato è stato adeguatamente sollecitato; d) il servizio reso dall'appaltatore è stato di breve durata tale da non consentire il formarsi di rendite di posizione particolarmente forti, si ritiene di poter ammettere alla fase successiva anche l'associazione sportiva Olmi.

Si dispone l'invio per le vie brevi della presente relazione al RUP per acquisire eventuali considerazioni di segno opposto.

Quarrata, 30/10/2019

Il responsabile della Procedura di Gara

F.to Danila Bandaccari